Cassazione civile sez. III - 04/12/1990, n. 11612. Pres. Morsillo. Est. Favara.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 28-9-78 S. E. e P. A. convenivano, quest'ultima anche nella qualità di legale rappresentante del figlio minore D., in giudizio dinanzi il Tribunale di Pordenone l'avvocato L. C. per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni nella misura di L. 6.236.470 che assumevano determinati da responsabilità professionale dell'intimato.

Esponevano gli attori in citazione di essere rimasti vittima di un incidente stradale a seguito del quale avevano riportato lesioni mentre la vettura era andata distrutta.

Qualche giorno dopo il sinistro si erano rivolti all'avvocato C. per ottenere in via legale il risarcimento dei danni, consegnandogli la documentazione utile all'espletamento della pratica. Successivamente, avevano appresso che il predetto legale non aveva svolto alcuna attività ed, in particolare, con la sua inerzia aveva fatto decorrere il termine biennale di prescrizione.

Radicatosi il contraddittorio, il C. negava ogni sua responsabilità, assumendo di avere svolto in via stragiudiziale la propria opera professionale e di non avere avuto in seguito alcun mandato per adire le vie legali.

All'esito della istruttoria, il Tribunale di Pordenone con sentenza del 21-6-82 rigettava la domanda attorea compensando le spese.

Proponevano gravame avverso detta decisione la P. ed il S., instando per la riforma della sentenza emessa dai primi giudici.
Resisteva al gravame il C..
La Corte di Appello di Trieste con sentenza del 9-4-84, in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, condannava il C. a pagare alla P. in proprio e nella qualità la somma complessiva di L. 7.700.000, oltre interessi ed al S. la somma di L. 1.200.000, oltre interessi.
Condannava il C. al pagamento delle spese del doppio grado in favore degli appellanti.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il C. sulla base di tre motivi.
Hanno resistito con controricorso il S. e la P., in proprio e nella qualità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il C., denunziata motivazione illogica e contraddittoria della sentenza dei giudici di appello in particolare - lamenta che la Corte di Trieste non ha tenuto conto del fatto che, esaurite le vie amichevoli, i resistenti non dettero risposta alla sua lettera con la quale si chiedeva la sottoscrizione del mandato per agire in giudizio.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza della Corte di merito nel punto in cui asserisce che il professionista aveva l'obbligo di evitare che il diritto dei suoi clienti cadesse in prescrizione.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente censura la sentenza della Corte giuliana nel punto in cui, dopo avere affermato che

l'obbligazione del legale è una obbligazione di mezzi e non di risultato, non ne ha tratto la conseguenza di ritenere risolto, sia pure per implicito, il rapporto professionale una volta avvertiti i clienti della impossibilità di procedere oltre senza la loro collaborazione.

Le censure, che vanno esaminate congiuntamente per la loro connessione, sono infondate.

È noto che in tema di responsabilità del professionista nei confronti del proprio cliente, il legislatore ha accolto il principio a norma del quale per i soli casi in cui ricorrono problemi tecnici di speciale difficoltà sussiste per il professionista medesimo la esenzione dalla responsabilità per colpa lieve.

La responsabilità del prestatore d'opera professionale per i danni provocati dalla sua attività di professionista al cliente deve essere, ora, valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento di tale attività ed, in particolare, al dovere di diligenza il quale, a norma dell'art. 1176 CC, deve adeguarsi alla natura dell'attività esercitata.

In queste circostanze, il professionista è da ritenersi responsabile verso il cliente nei casi ordinari, secondo i principi che regolano la responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve, mentre per i casi eccezionali, cioè per quelli che importano la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, detta responsabilità viene ad essere attenuata restando limitata, ex art. 2236 CC, al dolo ed alla colpa grave.

Da ciò segue che normalmente, in caso di errore professionale, l'avvocato risponde dei danni provocati secondo le regole comuni, se deve risolvere, come si è detto problemi tecnici ordinari, in tali casi,

deve usare, comunque, la diligenza del buon padre di famiglia nell'adempimento del suo mandato, diligenza che ovviamente va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata; (art. 1176, II comma CC). Altresì, risponde dei danni verso il cliente allorchè, dovendo risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, agisce con colpa grave o con dolo, sempre che in dette ipotesi il cliente provi il danno ed il nesso causale e l'inadempiente non provi l'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.

Sulla base dei principi di cui sopra, è da ritenersi, quindi, a titolo esemplificativo, che l'avvocato debba considerarsi responsabile verso il cliente per il caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia comprometta il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzioni di questioni opinabili deve ritenersi esclusa la responsabilità dell'avvocato medesimo nei confronti del suo cliente, a meno di dolo o colpa grave.

Nel caso di specie, la Corte di merito ha affermato in sentenza che l'avvocato C. si era reso responsabile vero i clienti per avere, tra l'altro, loro precluso la possibilità di ricorso all'Autorità Giudiziaria avendo trattenuto immotivatamente tutti i documenti relativi al sinistro. Inoltre, ha considerato responsabile il professionista stesso per avere questi nella lettera del 16-5-73 unicamente fatto richiesta di somme di denaro senza accennare nè ad una rinuncia al mandato, per il caso di mancata soddisfazione delle sue richieste economiche, nè, circostanza maggiormente rilevante, alla possibilità di caduta in prescrizione del diritto dei clienti al risarcimento dei danni nel caso di

prolungata inerzia, diritto, invece, che il professionista aveva, secondo la Corte di Appello, obbligo di conservare integro a prescindere dall'azione in sede giudiziaria.

La Corte di Trieste ha, ora, dato adeguata ragione del suo convincimento con il ritenere responsabile il C. dei danni subiti dai suoi clienti in conseguenza dei fatti predetti e nei quali i giudici hanno ravvisato la sussistenza della totale mancanza di diligenza del professionista nell'assolvere ai doveri del mandato ricevuto.

La motivazione dei giudici di appello è, altresì, ineccepibile sotto il profilo della coerenza logica ed è in esatta armonia con i principi di carattere generale dinanzi esposti.

I punti sui quali il C. si duole si rivelano, in definitiva, esenti da censura, trattandosi, di apprezzamenti di fatto non sindacabili in questa sede di legittimità, in quanto immuni da vizi logici ed errori di diritto.

E del pari correttamente e con insindacabile apprezzamento di merito la Corte di Appello di Trieste ha ritenuto non risolto il rapporto professionale per effetto della mancata risposta dei resistenti alla lettera del C., avendo considerato che le espressioni adoperate dal professionista erano ben lungi dal palesare la sua intenzione di dismettere il mandato che, in ogni caso, andava esternata con apposite e precise modalità, dettate proprio a particolare tutela del cliente che non deve trovarsi improvvisamente ad essere privato dalla difesa del legale.

A tali principi si è uniformata la sentenza della Corte di Appello di Trieste che merita, quindi, conferma.

Il ricorso del C. va, in conclusione, respinto con la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 21.300 e degli onorari che liquida in lire 1.200.000 in favore dei resistenti P. e S..

Così deciso in Roma il 21.4.89.